



QUADERNI DELLA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Notiziario n. 4 • Settembre 2007 • Anno XXXVI

CEI

Ufficio catechistico nazionale
Settore catechesi dei disabili

Seminario di Studio

CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Confronto e Prospettive

Roma, 9-10 marzo 2007

QUADERNI
DELLA SEGRETERIA
GENERALE CEI



Anno XI • n. 29 • Settembre 2007

Reg. Trib. civile di Roma n. 176 del 21.3.1997
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Post.
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2, DCB - Padova
Taxe perçue - Tassa pagata

Circonvallazione Aurelia, 50 • 00165 ROMA • Tel. 06/663981 • Fax 06/6623037

Ufficio Catechistico Nazionale - Settore Catechesi dei Disabili



Seminario di Studio

CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
CONFRONTO E PROSPETTIVE

Villa Aurelia, Roma, 9-10 Marzo 2007

CEI
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
SETTORE CATECHESI DEI DISABILI

SEMINARIO DI STUDIO

CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ

Confronto e prospettive

Roma, 9-10 marzo 2007



Stefano Tavagnacco - "Io, down, vita, amici, scuola", "Abbasso il grigio!" - 2003

Stefano T. 2003

CEI

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

SETTORE CATECHESI DEI DISABILI

SEMINARIO DI STUDIO

**Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità**
Confronto e prospettive

Roma, 9-10 marzo 2007

Introduzione al Seminario

Mons. Walther Ruspi pag. 5

*Presentazione della Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità*

Dott. Giampiero Griffò pag. 8

*La Santa Sede e la Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità*

S.E. Mons. Sergio Pintor. pag. 22

*I documenti dell'Unione Europea sui Diritti
delle Persone con Disabilità*

Dott. Vittorio Scelzo pag. 27

APPENDICE

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità .. pag. 34



Introduzione al Seminario

Mons. WALTHER RUSPI
Direttore Ufficio Catechistico Nazionale della CEI

Saluto

Desidero anzitutto esprimere un fraterno saluto a tutti voi, con la gioia di ritrovarci in questo appuntamento annuale che tiene le fila di una comune passione e di una sentita partecipazione per promuovere l'accoglienza di "tutti" nella comunità ecclesiale.

Nel ripensare alle forme con le quali abbiamo dato continuità operativa a questi nostri incontri, siamo ormai al secondo anno in cui dedichiamo un appuntamento annuale alla riflessione e allo studio di tematiche inerenti la disabilità, il cammino di fede e la responsabilità della Chiesa.

Nelle singole Regioni, invece, l'attenzione è indirizzata a sensibilizzare con convegni più divulgativi pastorali al livello locale e parrocchiale.

Per questo è in atto la preparazione di un convegno in Sicilia, visto come una grande occasione per condividere e mettere in comunione molteplici esperienze e strutture di servizio presenti in quella Regione, così da mettere in sinergia tutte le persone sensibili, animate e sostenute dalla Conferenza Episcopale Sicula.

Incontro preparatorio a Verona

È ancora vivo in noi l'apporto costruttivo che ci è giunto dal Convegno Ecclesiale di Verona, al quale noi stessi abbiamo dato non solo attenzione, ma significativo apporto con il seminario del marzo 2006, e che ha fatto giungere ai vari convegnisti un messaggio elaborato come frutto del nostro confronto.

Mi piace qui ricordare un passo tratto dalla "Scheda riassuntiva dei lavori dei laboratori" presentata in questo seminario:

«Come persone disabili ed operatori pastorali che ad essi si rivolgono abbiamo sentito la necessità di un confronto sulla traccia del Convegno di Verona simile a quello intrapreso in tutte le diocesi italiane. Siamo infatti convinti che i disabili non siano i destinatari di una catechesi speciale e l'oggetto di una cura pastorale da specialisti, ma membri a pieno titolo delle comunità ecclesiali all'interno delle quali operano. Sentiamo altresì che la nostra condizione ci permette di vivere esperienze ecclesiali uniche che ci pongono innanzi ad un ambito di testimonianza peculiare con il quale desideriamo confrontarci».

Un dato e una provocazione interessante: una catechesi che non è e non deve essere “speciale” perché si muove al di fuori dei circuiti “normali” della formazione ecclesiale, ma al contrario perché (sebbene “dentro” la normalità del cammino della Comunità) è fatta “da” (prima e più che “per”) persone “speciali”, speciali perché portatrici di un’esperienza “unica” di incontro con Cristo, e dunque persone capaci di diventare occasione di una “testimonianza” del tutto “peculiare”, con la quale diventa “ricchezza” (e non tanto e non solo “dovere di carità”) confrontarsi.

ONU

Oggetto di studio di questo nostro seminario nazionale vuole essere la Carta o Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, elaborata in sede ONU, ed ora presentata per una accoglienza nelle diverse Nazioni. Non è mio compito darne una motivazione. I relatori invitati, e che fin d’ora ringrazio vivamente, hanno competenza e responsabilità, di fronte alle delicate questioni affrontate.

Il prof. Giampiero GRIFFO, che ha partecipato personalmente ai lavori dell’ONU, per la stesura della Convenzione, ci aiuterà a cogliere le strutture portanti l’elaborazione della Carta e i grandi temi posti di fronte alle responsabilità dei governanti e di tutti i cittadini.

Mons. Sergio PINTOR, ci illustrerà la partecipazione della Santa Sede a questa stesura. Come Consultore del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, dandoci strumenti per comprendere la preoccupazione espressa dalla Santa Sede, in stesura finale della Convenzione.

Il dott. Vittorio SCELZO, coordinatore del Settore Disabili dell’UCN, completerà il panorama conoscitivo con pronunciamenti elaborati a livello europeo.

Ma ancora una volta l’apporto significativo non starà solo nell’ascolto, ma nella ricchezza di condivisione di esperienze e riflessioni partecipate all’interno del gruppo di lavoro.

Obiettivi

Gli obiettivi che ci proponiamo in questo seminario li voglio sintetizzare in quattro parole, già in se chiare nella presentazione dei contributi e nella dinamica dei lavori.

Conoscenza:

è fondamentale l’attenzione che vogliamo porre alla convenzione proposta dall’ONU. È un testo ampio, articolato, frutto del

contributo e del confronto con molteplici posizioni, che giunge come una nuova interpellazione agli Stati.

Riflessione critica:

l'apporto critico espresso ultimamente dalla Santa Sede, relativa ad una lettura condivisa e profetica intorno ad alcuni aspetti dell'esistenza umana, ci invita ad una conoscenza fortemente documentata e responsabile.

Sollecitazioni:

nell'insieme il documento arricchirà le nostre sensibilità per una partecipazione a questo grande cammino che deve "convertire" il cuore delle persone e delle comunità e aprirle ad una condivisa fraternità.

Progetti:

sono questi gli apporti maturi che nello scambio comune potranno essere indicati come un proseguo della nostra riflessione e come un orizzonte delle nostre specifiche competenze.

A tutti voi buon lavoro e una viva e cordiale esperienza di fraternità.



Presentazione della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

Dott. GIAMPIERO GRIFFO

Membro Consiglio Mondiale del DPI - Disabled Peoples' International

Disabled People's International (Dpi) è un'organizzazione internazionale che conta 135 paesi membri – di cui 29 in Europa –, 5 Organizzazioni regionali (Africa, Asia-Pacifico, Europa, Nord-America & Caraibi, Sud America), con status consultativo presso tutte le Agenzie e organizzazioni internazionali (UN, WHO, ILO, Consiglio d'Europa, UE, etc.). DPI è un'organizzazione cross-disability, che organizza tutti i tipi di disabilità, basata alla tutela dei diritti umani delle persone con disabilità e sul Protagonismo delle stesse persone con disabilità. DPI opera per rafforzare le capacità dei suoi soci e delle organizzazioni non governative di persone con disabilità, diffondere la consapevolezza sulla condizione di disabilità e raccoglie e diffonde informazioni sui diritti e sulla cultura della disabilità. Maggiori informazioni sono reperibili sui siti web di DPI (www.dpi.org, www.dpitalia.org).

L'approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite il 13 dicembre scorso è un evento storico, la cui portata sarà possibile valutare solo nei prossimi decenni.

Molti sono le trasformazioni culturali, sociali, politiche e tecniche che questo testo introduce. Dall'incapacità come problema individuale alla discriminazione prodotta dalla società; dalla condizione di cittadini invisibili a quella di persone titolari di diritti umani; dalle politiche dell'assistenza e della sanità alle politiche inclusive e di *mainstreaming*; da oggetti di decisioni prese da altri a soggetti consapevoli che vogliono decidere della propria vita. Sono cambiamenti di approccio alla disabilità che fanno proprio il modello sociale della disabilità basato sul rispetto dei diritti umani e che si basano sullo slogan del movimento mondiale delle persone con disabilità "niente su di noi senza di noi". Si tratta di un vero e proprio terremoto culturale, come sbocco di un processo multidecennale che avrà conseguenze non solo nel campo della disabilità. La consapevolezza nuova che la disabilità è una condizione ordinaria che ogni essere umano vivrà nel corso della propria esistenza im-

pone alla società di tenerne conto in tutti i processi di sviluppo e di organizzazione sociale.

Grazie alla Convenzione la qualità della vita di 650 milioni di persone con disabilità nel mondo cambierà nei prossimi decenni e non solo nei paesi in cerca di sviluppo, dove vivono la gran parte delle persone con disabilità (l'82% secondo l'ONU) e le legislazioni ed i programmi sono a volte inesistenti. Basta pensare ai dati che sono circolati nei 5 anni di discussione: nei paesi con scarsità di risorse solo il 2% della popolazione con disabilità ha accesso ad interventi e servizi; la frequenza in una scuola è negata al 98% dei bambini con disabilità; l'accesso al lavoro è appannaggio di meno del 10% della popolazione potenziale. Se guardiamo poi i dati europei, scopriamo che all'accesso negato ai diritti (alla mobilità, al lavoro, etc.) si sommano le discriminazioni: più del 56% dei bambini con disabilità frequenta classi o scuole speciali in 25 dei paesi membri (2003); le differenze di trattamento e l'ineguaglianza di opportunità sono ancora la norma.

La Convenzione vuole combattere proprio questi ostacoli, barriere e pregiudizi, definendo una nuova politica per le persone con disabilità basata sulla tutela dei diritti umani, intervenendo in tutti i campi della vita. La semplice scorsa dei titoli degli articoli fa emerge le importanti innovazioni che il testo introduce. Ad una parte che ripropone articoli di altre convenzioni ONU sui diritti umani, applicandole alle persone con disabilità (vedi per esempio gli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 28 e 29), sono state aggiunte innovazioni significative anche rispetto ai tradizionali diritti umani (vedi per esempio gli articoli 5, 8, 11, 12, 19, 20) e parti che sono spesso contemplate nelle legislazioni nazionali, ma che la Convenzione elabora con differenti approcci (vedi per esempio gli 24, 25, 26, 27, 28).

L'articolo 3 sui principi generali pone al centro molti principi innovativi: dignità, autonomia individuale, libertà di scelta, indipendenza delle persone; non discriminazione; piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; rispetto delle differenze ed accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità; eguaglianza di opportunità; accessibilità; eguaglianza tra uomini e donne, e per i bambini con disabilità rispetto per l'evoluzione delle capacità e del diritto a preservare la loro identità.

La Convenzione riconosce che le persone con disabilità sono discriminate e hanno mancanza di pari opportunità a causa dei pregiudizi, degli ostacoli e delle barriere che la società frappone loro. Sottolinea che la disabilità è un concetto in evoluzione e la descrive come una relazione sociale tra le caratteristiche delle persone e la maniera in cui la società ne tiene conto. Per superare questa situazione la Convenzione interviene per garantire la progressiva inclusione sociale delle persone con disabilità. Scopo della Conven-

zione quindi è proibire tutte le discriminazioni basate sulla disabilità (art. 5) e garantire una eguale ed effettiva protezione legale contro le discriminazioni in ogni settore (art. 1); a tale scopo gli stati dovranno prendere appropriate azioni per assicurare la disponibilità di adattamenti ragionevoli che superino trattamenti differenziati e barriere.

Il fatto di vivere condizioni di mancanza di pari opportunità, ritenute ovvie dalla società, e di essere sottoposti a trattamenti discriminatori ritenuti legittimi, ha prodotto un duplice effetto: da un lato le persone con disabilità sono diventati cittadini invisibili nelle politiche e nelle azioni sociali, dall'altro essi subiscono una vera e propria esclusione sociale fino ad ieri socialmente giustificata. La condizione di disabilità è così inscritta in un circolo vizioso: essa diventa causa ed effetto di povertà. Causa perché per la maniera in cui le società moderne ancora trattano le persone con disabilità produce esclusione sociale, limitazione all'accesso ai diritti, ostacoli e barriere alla fruizione di spazi, beni e servizi. Questo crea impoverimento sociale nel riconoscimento dei loro diritti e impoverimento soggettivo nelle capacità ed opportunità di accesso e partecipazione alla decisioni che riguardano la società. Questa condizione derivante da trattamenti discriminatori produce a sua volta povertà economica, per i costi più elevati a cui sono sottoposte le persone con disabilità per accedere a diritti, beni e servizi, e quindi mancanza di pari opportunità rispetto alle altre persone. Il circolo è ulteriormente aggravato dal fatto che più che sommarsi i due processi si moltiplicano, accrescendo in maniera esponenziale le due forme di povertà.

La visione che la società trasferisce alle persone con disabilità produce un forte stigma sociale che ha conseguenze in tutti i campi della vita: economico, culturale, politico e sociale. Facciamo degli esempi.

L'inaccessibilità della società

L'art. 9 della Convenzione (Accessibilità) interviene per “mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazioni, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali”. Infatti sia nei paesi ricchi che in quelli in cerca di sviluppo l'accessibilità fisica ed elettronica è spesso inesistente. Lo stesso art. 18 (Libertà di movimento e nazionalità: “Gli Stati Parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di

scelta della propria residenza e della nazionalità, su base di eguaglianza con gli altri”) è inesigibile nella ricca Comunità Europea, dove la cittadinanza europea, che si basa sulla libertà di movimento dei cittadini, è ancora per noi una utopia.

Vita indipendente

L'art. 19 (Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità) impegna gli stati a riconoscere “l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in un luogo particolare;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;
- (c) i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze”.

Nella ricca Europa a 25 stati l'istituzionalizzazione è ancora una politica importante degli stati membri visto che oltre 500.000 persone con disabilità sono segregati ancora in 2.500 mega istituti (Included in society, 2004). Ancora lontano è l'applicazione dell'art. 12 (Eguale riconoscimento di fronte alla legge) per le persone con disabilità che non possono rappresentarsi da sole e/o hanno grandi dipendenze assistenziali, visto che le misure relative all'esercizio della capacità legale nella gran parte dei paesi dell'ONU non forniscono appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani.

Questi esempi potrebbero moltiplicarsi per ognuno dei 33 articoli della Convenzione che riguardano i diritti delle persone con disabilità. Il processo di trasformazione della visione della condizione delle persone con disabilità a livello internazionale è stato rapido. Dal 1971, anno in cui fu approvato dall'ONU il primo documento sulle persone con disabilità, all'Anno internazionale delle persone con disabilità (1981), al Programma di azione mondiale sulle persone con disabilità (1982-92), alle Regole standard per l'eguaglianza di opportunità delle persone con disabilità (1993) fino

alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) il processo è stato rapido. In soli 35 anni si è prodotta una vera rivoluzione.

Dalle Regole Standard, documento culturale e di orientamento, si è passato ad una Convenzione, strumento internazionale legale obbligatorio, che tutti gli stati che lo ratificheranno dovranno rispettare come la legge più cogente in vigore. La Convenzione inoltre innova profondamente: riconosce il modello basato sui diritti umani, promuove politiche, legislazioni e programmi centrati sull'Inclusione Sociale, sostiene l'egualizzazione di opportunità e la non discriminazione.

Basta scorrere i titoli degli articoli della Convenzione per capire quale trasformazione produrrà, soprattutto nei paesi in cerca di sviluppo dove le persone con disabilità sono esclusi da diritti, da servizi, da benefici essenziali, considerati cittadini di serie z, su cui non investire alcuna risorsa. Se solo verrà applicato l'articolo 24 (educazione) più di 40 milioni di bambini con disabilità avranno accesso alle scuole primarie.

L'art. 10 della Convenzione (Diritto alla vita: "ogni essere umano ha l'inalienabile diritto alla vita" e gli stati "prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri") interviene in un momento cruciale della discussione bioetica. La riduzione del valore della vita ai costi per sostenerla e la valutazione discriminatoria della qualità di vita inferiore dei bambini con disabilità grave infatti ha portato ad esprimere giudizi inconcepibili solo alcuni anni fa : "Non sembra del tutto saggio aumentare ulteriormente il drenaggio di già limitate risorse, incrementando il numero dei bambini con disabilità" (Pete Singer, filosofo americano); "Sarà presto una colpa per i genitori avere un bambino che rechi il pesante fardello di una malattia genetica" (Bob Edwards, embriologo premio Nobel). È solo dell'anno scorso la richiesta *Royal college of Obstetricians and Gynaecology* inglese di chiedere "ai professionisti che lavorano nel campo della salute di considerare ammissibile l'eutanasia di neonati con disabilità gravi. Il Collegio chiede che l'“eutanasia attiva” sia presa in considerazione per tutelare il bene dei genitori, sollevandoli dal peso emotivo e dl carico finanziario di un bambino malato”.

Questo è avvenuto ed avviene perché è stata attribuita alle persone con disabilità la responsabilità della loro condizione, attraverso il modello medico della disabilità. Questo approccio ha attribuito alle persone con disabilità la condizione di malati, di inabili, di invalidi, obbligandoli a trattamenti di riabilitazione permanente, e quindi non riconoscendo la semplice diversità di condizione. E finché questa guarigione non fosse avvenuta ha segregato le persone con disabilità in luoghi speciali, in spazi separati (pensiamo alle

classi speciali e differenziali, ai laboratori protetti, agli istituti). In questa visione chi aveva il diritto di parlare delle persone con disabilità erano quasi esclusivamente i medici, responsabili della loro guarigione. Gli interventi si riducevano ad azioni di cura e di protezione. Il modello sociale invece ha trasformato questa visione ed ha posto in evidenza che le persone con disabilità sono prima di tutto cittadini, anche se con determinate caratteristiche psico-fisiche. E come cittadini proprio per l'esclusione sociale che hanno vissuto, per essere stati per secoli "cittadini invisibili", oggi vivono condizioni di discriminazione e di mancanza di pari opportunità. Quindi non è vero che una persona che si muove insedia a rotelle non può entrare in una biblioteca il cui unico accesso è una scala perché non cammina, è vero che quella biblioteca esclude tutte le persone che si muovono in sedia a rotelle. E per usare un termine ormai desueto, giusto per fare un gioco di parole efficace, le persone con disabilità da "portatori di handicap" divengono "ricevitori di handicap" prodotti dalla società.

Essenziale per comprendere la condizione delle persone con disabilità è partire dall'approccio scientifico che meglio la definisce, quello dell'Organizzazione mondiale della Sanità che nel 2002 ha licenziato l'*International Classification of functioning, disability and health*, conosciuta con l'acronimo ICF, che rappresenta il nuovo approccio culturale alla disabilità. L'ICF parte dalla constatazione che le condizioni di salute di tutti gli esseri umani possono essere misurate attraverso pochi elementi: *funzioni corporee* (sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, incluse le funzioni psicologiche); *strutture corporee* (sono parti anatomiche del corpo come organi, arti e loro componenti). Sulla base delle condizioni delle funzioni e delle strutture corporee è possibile definire quali conseguenze esse producano sulle *attività* (indica l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo). Pensiamo al muoversi, all'orientarsi, al comunicare. Queste conseguenze però sono influenzate da *fattori ambientali* (caratteristiche del mondo fisico, sociale e atteggiamenti che possono avere impatto sulle prestazioni di un individuo) e *fattori individuali* (competenze e capacità sviluppate a livello individuale che possono avere un impatto sulle sue prestazioni). Intatti se mi sposto su una... sedia a rotelle l'ambiente fisico che mi accoglie può essere favorevole o ostile a seconda delle barriere e gli ostacoli che mi si presentano. Lo stesso vale per una comunicazione per una persona sorda in una stazione, che richiede di una cartellonistica precisa e di display vocali, o per l'orientamento di una persona cieca, che senza sistemi di camminamenti tattili si trova a correre. Il risultato di questo modello bio-psico-sociale della disabilità è una rivoluzione culturale: non è vero che ad una limitazione di funzionamento di funzioni e strutture corporee corrisponda sempre e comunque una diminuzione delle capacità e delle presta-

zioni. Infatti queste dipendono proprio da fattori sociali ed individuali. In una biblioteca dove non vi sono ostacoli e barriere architettoniche e comunicative e sono state predisposte dotazioni tecnologiche appropriate all'accesso a libri e documenti, una persona in sedia a rotelle o una persona non vedente possono muoversi liberamente e consultare il patrimonio librario senza difficoltà. Se però vi fossero scale, assenza di percorsi tattili ed ascensori, computer non dotati di sintesi vocali e scanner, etc., quegli stessi lettori incontrerebbero ostacoli di varia natura e non riceverebbero un trattamento uguale agli altri lettori. Dal momento che sono disponibili soluzioni e adattamenti che offrono la possibilità di un'eguaglianza di trattamento anche a questi utenti il trattamento differente risulta ingiustificato. La disabilità pertanto non è un fattore soggettivo, bensì è influenzata da fattori sociali e personali. Qualora la società costruisca barriere e impedimenti ad una determinata condizione delle strutture e funzioni corporee di una persona si produce una limitazione alla *partecipazione* (il coinvolgimento di un individuo in una situazione di vita). Per cui, qualora la società non prevede adeguata attenzione alle diverse caratteristiche delle persone, crea una limitazione all'accesso alla stessa società. In altre parole barriere e ostacoli alla fruizione di diritti e benefici rappresentano una limitazione all'accesso alla democrazia, diritto costituzionale inviolabile.

La conseguenza finale di questa nuova visione è che la Disabilità non è una condizione di salute, anzi è una condizione ordinaria di tutto il genere umano: ogni essere umano infatti nel corso della propria vita vivrà condizioni di disabilità. Perciò è la società nel suo complesso (nel modo di pensare, costruire, realizzare servizi e politiche) che deve essere riabilitata, acquisendo la visione corretta della condizione di discriminazione e mancanza di pari opportunità in cui sono costrette a vivere le persone con disabilità e rimuovendo ostacoli, barriere e trattamenti inadeguati.

In verità le persone con disabilità rivendicano il diritto di essere trattati come gli altre persone: un bambino con disabilità ha il diritto di giocare, una persona con disabilità adulta vuole essere autonomo, lavorare, muoversi, costruirsi una famiglia, insomma esprimersi in piena libertà come tutte le altre persone. Per questo sono necessarie politiche di mainstreaming, che includano le persone con disabilità nelle politiche ordinarie e per tutti. Per fare un esempio calzante con la Curia vaticana: della disabilità deve occuparsi non solo il Pontificio Consiglio della salute, ma anche il Pontificio Consiglio per i Laici, il Pontificio Consiglio per l'Unione dei Cristiani, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, il Pontificio Consiglio «Cor Unum», il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori, il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, il Pontificio Con-

siglio per il Dialogo Inter-Religioso, il Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti, il Pontificio Consiglio della Cultura, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

Difficile è descrivere il dibattito complesso che è stato alla base dei lavori del Comitato Ad Hoc, incaricato dalla Assemblea delle Nazioni Unite di redigere la Convenzione. Io ho avuto l'opportunità di parteciparvi come *advisor* della delegazione governativa italiana, in rappresentanza delle organizzazioni di persone con disabilità italiane. Moltissime sono state le resistenze da affrontare e superare: la prima difficoltà è stata far accettare il modello basato sulla tutela dei diritti umani nel campo della disabilità, come ostacolo culturale di comprensione della nostra condizione. Il secondo sono state le resistenze di paesi che non praticano i diritti umani, come la Cina, la Russia, molti paesi governati da regimi autoritari. Una terza difficoltà è stata quella di discutere temi specifici: far riconoscere la parità di condizioni alle donne ed ai bambini; considerare l'accessibilità un diritto e non solo un onere economico, garantire la vita indipendente, promuovere la tutela dei diritti umani per le persone che non si possono rappresentare da sole, in trattamento psichiatrico, etc. Confrontarsi 191 paesi, con culture, religioni, usi e costumi, economie diversi non è stato facile. Alla fine è emerso un testo che innova profondamente il campo dei diritti delle persone con disabilità. Per questo risulta incomprensibile al movimento italiano (e mondiale) delle persone con disabilità la posizione del Vaticano che ha deciso di non firmare la Convenzione. La Santa Sede, per mezzo del suo Nunzio Apostolico alle Nazioni Unite, non firmerà la Convenzione il 30 marzo prossimo, data di deposito delle firme a New York, per "Inaccettabili riferimenti alla "salute riproduttiva" nel testo, in particolare all'art. 23, dove si riconoscono i diritti delle persone con disabilità alla pianificazione familiare, alla «educazione riproduttiva» e ai «mezzi necessari per esercitare questi diritti»; ed art. 25, dove si garantisce l'accesso delle persone con disabilità a tutti i servizi sanitari, «inclusi quelli nell'area della salute sessuale e riproduttiva». Il Vaticano sostiene che così si introducono surrettiziamente, in alcuni paesi, l'utilizzo di pratiche abortive. Abbiamo su questo scritto una lettera aperta inviata Sua Eminenza Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, Sua Eminenza Cardinale Javier Lozano Barragán, Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale Sanitaria ed a Sua Eminenza Arcivescovo Celestino Migliore, Nunzio Apostolico Osservatore Permanente della Santa Sede Presso le Nazioni Unite.

Ad avviso della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e del Consiglio Nazionale sulla Disabilità, la Convenzione dell'ONU interviene per dare dignità e valore alle persone con disabilità e proteggerle dal punto di vista legale da trattamenti che per secoli le hanno relegate ai margini della società, segregati in isti-

tuti, esclusi dall'accesso a diritti, beni e servizi. Questo è uno dei *"maggiori impegni della Santa Sede* – ha sottolineato monsignor Migliore nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ribadendo che *"la protezione dei diritti, della dignità e del valore delle persone con disabilità resta una delle principali preoccupazioni della Santa Sede. La Santa Sede ha ripetutamente chiesto la completa e caritatevole integrazione delle persone con disabilità nella società, convinta che esse siano pienamente possessori di diritti umani inalienabili"*. La Convenzione infatti vieta trattamenti discriminatori, che hanno impedito e tutt'ora impediscono di godere di tutti i diritti umani delle altre convenzioni ONU su base di eguaglianza rispetto agli altri cittadini. Da qui l'inserimento di una serie di articoli che intervengono a modificare l'approccio tradizionale che relega le persone con disabilità nel campo della salute e dell'assistenza caritatevole. Così si parla di diritti apparentemente inalienabili, ma spesso violati come il Diritto alla vita (10), l'Eguale riconoscimento come persona davanti alla legge (art. 12), la Protezione dell'integrità della persona (art 17), di trattamenti istituzionalizzati da superare attraverso la Vita indipendente e l'inclusione nella comunità (art. 19), la Mobilità personale (Art. 20), l'accessibilità (art. 9 e art. 21), il rispetto per la famiglia e la casa (art. 23), per la privacy (art. 22) , l'accesso in eguaglianza di opportunità alla salute (art. 25), all'educazione (art. 24), al lavoro (art. 27). Basta scorrere i principi posti a base della convenzione (art. 3) per capire quale rivoluzione mette in atto. In questo nuovo approccio culturale ai diritti, le organizzazioni di persone con disabilità e di loro familiari hanno rivendicato il diritto (riconosciuto dall'art. 4) di essere protagonisti del processo di inclusione sociale, che deve garantire loro la piena partecipazione alle decisioni che riguardano la loro vita (*"Niente su di noi senza di noi"*, è stato lo slogan del *Caucus* internazionale sulla disabilità che rappresentava al Comitato Ad Hoc 60 organizzazioni internazionali e nazionali). Proprio partendo dalla consapevolezza di quale straordinario strumento di promozione dei diritti umani sia la Convenzione, abbiamo appreso con sorpresa ed un certo sconcerto la posizione espressa dalla Santa Sede di non firmare, il 30 marzo prossimo al Palazzo di vetro dell'ONU a New York, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Abbiamo cercato di comprendere le motivazioni di questa scelta, ma francamente non ci siamo riusciti. Se la Santa Sede non condivide alcuni commi o addirittura alcuni articoli della Convenzione, lo strumento previsto dalla legislazione internazionale in materia di convenzioni è quello di esprimere una riserva sul testo (o sui testi) che non si vogliono sottoscrivere, fermo restando la firma agli altri articoli.

Perché la Santa Sede pensa di non poter percorrere questa strada? Non condivide che bisogna passare da un modello medico e

caritativo della disabilità ad un modello basato sul rispetto dei diritti umani? Eppure Papa Giovanni Paolo II ha più volte indicato che la Chiesa appoggia le battaglie per la tutela dei diritti umani in tutto il mondo. È preoccupata che la Convenzione possa mettere in crisi il modello caritativo ed assistenziale che in Italia ed all'estero ha relegato in istituzioni totali migliaia di persone con disabilità? (Si badi bene che non si nega qui il valore sommo della carità e quello meritevole dell'assistenza, si rifiuta un approccio ormai superato legato esclusivamente allo stato di bisogno e non al diritto). Vuole difendere giustamente il diritto alla vita delle persone con disabilità al momento della nascita e si dimentica delle persone con disabilità che vivono discriminazioni, mancanza di pari opportunità e ostacoli e barriere alla piena partecipazione sociale ed all'accesso ai tutti i diritti di cittadinanza?

Anche noi difendiamo il diritto alla vita delle persone con disabilità, la nostra vita, sapendo che questo diritto è sempre più debole e difficile da difendere stante l'unica, continua ed incessante propaganda della "indegnità della vita quando è presente una disabilità". Le Persone con disabilità accedono alla vita solo, e sottolieno solo, se i loro genitori sfidano questo stereotipo e resistono alle continue pressioni che i medici, detentori unici del diritto a sentenziare sulla qualità della nostra vita, fanno su di loro affinché decidano di interrompere quella vita "indegna di essere vissuta".

E questa nostra affermazione è in linea con quanto ha dichiarato l'Arcivescovo Celestino Migliore, che citiamo testualmente: "Sebbene la Convenzione presenti molti provvidi articoli, quali quelli rivolti all'istruzione e all'importantissimo ruolo dell'ambiente domestico e della famiglia, è certo che il cuore pulsante di questo documento è la riconferma del diritto alla vita. Per troppo tempo e troppo a lungo, la vita delle persone con disabilità è stata sottostimata o ritenuta di minore dignità e valore".

Addirittura nella dichiarazione, arrivando all'articolo 25 sulla salute, articolo che ha preceduto e causato l'affermazione di non intendere a procedere alla firma della Convenzione, si legge un'approvazione dello stesso articolo: "Da ultimo, e più importante, rispetto all'articolo 25 sulla salute e, nello specifico, il riferimento alla salute riproduttiva e sessuale, la Santa Sede comprende che l'accesso alla salute riproduttiva è inteso come concetto olistico che non considera l'aborto come una dimensione che gli appartiene. Inoltre, condividiamo l'ampio consenso espresso in questa sede e durante i lavori preparatori, ovvero che questo articolo non crea nuovi diritti internazionali ma vuole semplicemente assicurare che la disabilità di una persona non sia usata quale base per la negazione di un servizio sanitario".

Ed ecco allora la motivazione al rifiuto della firma: "Tuttavia, anche in presenza di questo intendimento, ci siamo opposti all'in-

clusione di tale frase in questo articolo, perché in alcuni paesi i servizi di salute riproduttiva includono l'aborto, negando così l'innato diritto alla vita di ogni essere umano, affermato dall'articolo 10 della Convenzione. È sicuramente tragico che, in tutti i casi in cui una malformazione fetale costituisce una precondizione per l'aborto, la stessa Convenzione creata per proteggere le persone con disabilità da ogni discriminazione nell'esercizio dei loro diritti, possa essere usata per negare il diritto basilare alla vita della persone con disabilità non nate”.

Senza voler intervenire sulla sovranità e sull'indipendenza di giudizio di alcuno, né tanto meno della Santa Sede, la lettura della frase incriminata può aiutare a far comprendere il nostro stupore di fronte al rifiuto di firmare. Leggiamo prima il capoverso incriminato in inglese:

(a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or affordable health care and programmes as provided other persons, including in the area of sexual and reproductive health and population-based public health programmes;

Ed in italiano:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica basati sulla popolazione;

Il riferimento all'accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla sfera sessuale e riproduttiva, significa finalmente riconoscere che le persone con disabilità possano avere una vita affettiva e riproduttiva e quindi riconoscere loro la possibilità di vivere la vita, quando questo è possibile, non da eterni figli ma da protagonisti. Affermare che questa Convenzione possa essere usata per negare il diritto alla vita della persone con disabilità significa pensare che la salute riproduttiva appartenga solo alle persone non disabili che possono decidere se abortire o meno. Questa Convenzione e questo articolo sono dedicati alle persone con disabilità, uomini e donne, che attualmente e normalmente non possono accedere, prima ancora che all'aborto, ai basilari servizi sanitari di prevenzione e cura delle patologie anche quelle riguardanti la sfera riproduttiva. Questo produce che migliaia di persone con disabilità muoiano di AIDS, di malattie a trasmissione sessuale E se per caso qualcuno sta pensando ad un via libera all'aborto sulle donne con disabilità, specialmente intellettiva, vittime di violenze ed abusi sessuali, rispondiamo che purtroppo questa Convenzione non potrà fermare tali abusi e le loro nefaste conseguenze, ma certamente farà diventare colpa grave questi abusi sempre e ovunque impuniti.

Questa Convenzione non potrà fermare quei genitori che rinunciano ai loro figli perché spaventati dalla disabilità. Certamente non fermerà quei genitori, uomini e donne con disabilità, che vorranno, perché messi in condizione, generare vita nonostante la disabilità loro e di eventuali loro figli.

Il nostro movimento da molto tempo sta cercando di spezzare la cortina di fumo che avvolge questi temi. Più volte, ed inutilmente, abbiamo chiesto spazio sui mezzi di comunicazione per confutare le tesi del Protocollo di *Groeningen*, scrivendo dichiarazioni ufficiali contro la pratica sistematica di eliminare i feti affetti da spina bifida. Abbiamo lottato e stiamo lottando affinché alle persone con disabilità possano esistere e vivere, sottolineando che la disabilità non è una condizione soggettiva ma un rapporto sociale. Pensavamo che una unanime firma della Convenzione potesse essere un segnale forte alla cultura imperante che ci vede prevalentemente come prodotti difettosi e rifiuta di considerarci persone.

Dopo i tanti ostacoli e opposizioni che abbiamo superato durante la discussione nel Comitato Ad Hoc da parte paesi dove i diritti umani non sono garantiti ai cittadini, ci sembra paradossale che ora sia la Santa Sede a porre in dubbio la necessità di rimuovere le profonde ingiustizie che vivono le persone con disabilità nel mondo.

Ciononostante speriamo che l'azione di tanti cattolici impegnati in prima linea alla tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, che incontriamo tutti i giorni nelle parrocchie, nelle missioni all'estero che operano nei paesi poveri, nei centri di cura e riabilitazione, possa contribuire a favorire un diverso approccio della Santa Sede, che pur rispettoso del ruolo religioso che gioca, sappia riconoscere nella Convenzione uno straordinario strumento di tutela dei più poveri tra i poveri, dei più emarginati tra gli emarginati, dei più discriminati tra gli esclusi.

La Convenzione sposa la necessità di sostenere l'inclusione sociale delle persone con disabilità. A livello internazionale negli ultimi anni il movimento delle persone con disabilità ha iniziato a rifiutare le soluzioni che operavano per l'integrazione sociale, optando per quelli più radicali di inclusione sociale. L'integrazione infatti è un processo che, data una comunità che ha già deciso le sue regole ed i principi su cui costruire la convivenza civile e culturale, permette alle persone che non fanno parte di quella comunità di potervi accedere. La condizione dell'integrazione è che i nuovi arrivati accettino quelle regole e quei principi, già definiti prima del loro ingresso. In questo modo le persone che accedono a quelle società devono adattarsi, se vogliono essere accettati, anche se questo lede le loro esigenze essenziali. Basta ricordare che le persone con disabilità oggi sono integrate in società che continuano a costruire barriere ed ostacoli, a segregare i bambini con disabilità nelle classi speciali, a rinchiudere in istituzioni totali le persone ritenute dalla so-

cietà incapaci. È effettivamente un incubo, come lo è stato per molti secoli e lo è ancora tutt'oggi nella gran parte degli stati dell'ONU. Per il movimento internazionale invece l'obiettivo è quello dell'inclusione, in cui le persone sono inserite nella società con gli stessi poteri e garanzie di partecipazione di tutti gli altri membri della comunità. In altre parole, la loro presenza attiva contribuisce a riscrivere parte delle regole e dei principi di quella stessa società, introducendo nuovi valori e principi e garantendo loro una piena partecipazione sociale.

Leggendo la definizione di inclusione sociale che durante le discussioni al Comitato Ad Hoc dell'ONU sulla Convenzione è stata utilizzata dalle organizzazioni di persone con disabilità si chiarisce meglio il concetto di inclusione:

“L’Inclusione è un diritto basato sulla piena partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, su base di eguaglianza in rapporto agli altri, senza discriminazioni, rispettando la dignità e valorizzando la diversità umana, attraverso interventi appropriati, superamento di ostacoli e pregiudizi, sostegni basati sul mainstreaming, in maniera da vivere nelle comunità locali”.

L'inclusione è quindi un diritto/processo che interviene per riscrivere le regole della società che esclude, che colpisce le persone da più punti di vista: stigma sociale, impoverimento delle persone colpite, marchio di diversità negativa, rifiuto al dialogo. Se l'esclusione è basata su un'azione semplice: il rifiuto della parità di condizione, la negazione dell'appartenenza attraverso trattamenti differenziati senza giustificazione, la cancellazione dell'altro come persona titolare di diritti umani; l'inclusione è invece un processo faticoso, di crescita di consapevolezza, riscrittura dei principi, recupero di dignità delle persone escluse, di presa in considerazione di nuovi bisogni, di riequilibrio dei poteri all'interno della società.

All'interno del processo di inclusione un ruolo particolare devono giocare le persone escluse (vedi art. 4 comma 3). Infatti se il percorso di inclusione è un riconoscimento di nuovi diritti, valori e principi, questo non può essere fatto se non con le stesse persone soggette a condizioni di esclusione. In altre parole l'inclusione è effettiva solo con la diretta partecipazione delle persone escluse e discriminate. E per permettere a queste stesse persone di partecipare in maniera consapevole e diretta a questo processo è necessario rimuovere le povertà e gli impoverimenti sociali che quelle persone vivono in una società che li ha esclusi. È lo slogan che abbiamo usato durante tutta la discussione nel Comitato Ad Hoc: **NIENTE SU DI NOI SENZA DI NOI!**

L'approccio basato sui diritti umani si basa sulla capacità dei cittadini colpiti da discriminazioni di denunciarle attraverso il ricorso ai tribunali. È evidente che l'azione delle associazioni deve quindi affrontare due aspetti del problema: da un lato rafforzare le

capacità e gli strumenti culturali dei propri associati nel riconoscimento dei propri diritti (*empowerment*) e dall'altro costruire strumenti che sostengano le azioni di tutela legale che la convenzione introduce. La Convenzione inoltre rafforza la legislazione non discriminatoria, che in Italia ha già vari precedenti (l'art 3 della Costituzione, il D. Legisl. 216/2003, la legge 67/2006), chiarendo il vasto campo di applicazione.

Ultimo elemento, ma non secondario di questo processo di inclusione, è il riconoscimento e la legittimazione sociale del nuovo elemento costitutivo della società inclusiva, che permette di inserire all'interno delle **diversità umane** ammesse in quella società anche la nuova diversità, la disabilità, che perde il connotato di diversità negativa per divenire ordinaria diversità (vedi art. 3). Infatti la nozione di diversità è basata su una proiezione indebita che attribuisce la connotazione di diverso a chi si ritiene non appartiene a quella società, a chi si discosta da caratteristiche considerate "normali", solo perché appartenenti a persone di quella comunità. In realtà il concetto di normalità è tra i più ideologici e fuorvianti.

La Convenzione sottolinea l'importanza di considerare la disabilità una delle diversità umane, una condizione ordinaria del genere umano. Per millenni il concetto di normalità si è basato sul modello greco della normalità: *kalos kai agatos*, si diceva in greco antico, tutto quello che è bello è buono, tutto quello che è buono è sano, tutto quello che è sano è normale. Il modello di questo approccio era il guerriero greco, il *Kuros*, muscoloso e aggressivo.

Io però sono ottimista, perché vedo che le cose cambiano. In poco più di 30 anni il movimento delle persone con disabilità è riuscito a trasformare culture, legislazioni, tecnologie. Nel settembre scorso poi, nella piazza più importante di Londra, *Trafalgar square*, è avvenuto un avvenimento importante. Su una delle quattro colonne che adornano la piazza è stato deciso di porre una statua di Marc Quinn, massimo riconoscimento anglosassone ai propri scultori. Quinn scolpisce figure umane finora non incluse nel concetto tradizionale di bellezza. Per Quinn la bellezza è una questione di contenuti formali e di equilibrio della composizione. Possono essere belli sia i *Kuros* greci che le persone focomeliche, che sono tra i suoi temi preferiti. La maternità che è stata posta a *Trafalgar square* è il sintomo che anche nei processi culturali e di massa vi è un'altra percezione della disabilità, una diversa lettura delle diversità umane, un'accettazione che esse appartengono agli individui e nello stesso tempo al genere umano. Questo ci lascia ben sperare per il futuro: ognuno di noi in questa sala è geloso custode della propria diversità, che ci appartiene come dono naturale inalienabile: siamo tutti diversi, siamo tutti esseri umani!



La Santa Sede e la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

S.E. Mons. SERGIO PINTOR - Vescovo di Ozieri e Consultore del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari

Una premessa importante che sento di dover fare è che non parliamo solo di una Convenzione, ma parliamo di persone e che non parliamo di una categoria ma parliamo di noi.

Questo è molto importante e credo ci collochi nella complessità dei problemi e nella necessità di dividerli e di affrontarli insieme anche considerando coloro i quali non verranno mai inclusi nella categoria dei disabili e per i quali questa Convenzione è una novità importante; pensiamo agli anziani.

Questo nostro dibattito, questa riflessione, mentre tiene presente condizioni sempre differenti, deve interessarsi di leggerle all'interno di percorsi culturali.

Credo che riflettere sulla condizione di disabilità significa riflettere anche sulla condizione di fragilità della nostra cultura, sulla nostra umanità e quindi ritrovare risorse e motivazioni per promuovere cultura, cioè un modo nuovo di vedersi, un nuovo modo di vederci, un nuovo modo di rapportarci. Anche questo aspetto culturale, lo spiegherò in maniera più specifica, è un elemento per comprendere l'atteggiamento della Santa Sede e la decisione di non firmare la Convenzione.

La Santa Sede è d'accordo su tutto, ma a causa di alcune espressioni non ha voluto ratificare, forse correndo il rischio di non farsi comprendere e di far pensare che la S. Sede non sia favorevole alla difesa dei diritti dei disabili. Al contrario credo che non possa essere negato che, da sempre, la Chiesa, sulla dignità della persona, ha portato avanti una grande battaglia. Io credo che questo vada riconosciuto e vada tenuto presente, ogni volta che si parla di diritti dei disabili.

Ho presente un incontro a cui fui invitato, moderava Pansa, c'era anche il ministro d'allora, Livia Turco, in cui un'associazione, l'Anffas, aveva posto come tema: "Dalla carità alla giustizia". E così

intervenendo, il clima era molto familiare, con le famiglie di queste persone in condizione di disabilità mentale, dissi che se davvero la carità è carità, la giustizia deve essere compresa e porsi in un atteggiamento di carità. La carità d'altronde richiede l'impegno per la giustizia, l'impegno per i diritti. Una visione che contrapponga carità a giustizia e diritti non sarebbe carità nel senso evangelico. Credo che anche questo deve essere continuamente tenuto presente per non cadere in un puro assistenzialismo, che in certe situazioni è necessario, ma che non basta da solo.

In quell'occasione il ministro Turco scoppiò a piangere davanti alle rimostranze dei genitori; è stato un pianto molto bello e sincero, non politico, perché ha avvertito anche il peso delle responsabilità politiche nel sociale.

Vorrei fare una seconda premessa: il mio non è un intervento a nome della S. Sede, neppure a nome del Pontificio Consiglio della Salute. È un intervento che io definirei ecclesiale perché quello di questi giorni è soprattutto un incontro ecclesiale. A partire da questo punto di vista vorrei sottolineare alcuni aspetti.

In diversi ambienti la scelta della Santa Sede di non sottoscrivere il testo della Convenzione ha suscitato grande stupore, soprattutto in diverse associazioni di persone con disabilità. Ecco perché io credo che sia importante un qualche chiarimento. Tale stupore nasce soprattutto in chi è più vicino e comprende meglio l'agire della Chiesa che da sempre, e non solo a parole, prima degli Stati e dei governi, si è sempre adoperata con l'aiuto e in aiuto delle famiglie delle persone in condizione di disabilità.

Sono state le famiglie con figli con disabilità che hanno suscitato movimenti e associazioni che sostengono i disabili ed è per questo che va sottolineata l'attenzione che questa Convenzione presta alle famiglie.

È uno stupore che si comprende anche tenendo presente che all'interno della Chiesa sono sorti dei carismi a servizio delle persone con disabilità. Ieri ero a Genzano e ho celebrato la messa davanti a quasi duecento malati mentali. Li avevo davanti mentre celebravo e ho celebrato come se fossi in una grande cattedrale con le persone solite. Ho parlato più brevemente, aiutato dal loro sguardo, da qualche grido che ogni tanto si levava; c'erano gli operatori sociali insieme a loro, c'erano solo quattro operatori del Fatebenefratelli, perché sono solo in quattro. La loro presenza era così discreta che non si notava.

I disabili ospiti della struttura sono circa duecento, ma grazie allo sforzo di modulare la loro presenza in differenti ambiti e di consentir loro la maggior autonomia possibile riescono a convivere in maniera degna. È importante tenere presente realtà come queste per

perché io credo che i piccoli gruppi hanno la loro importanza però non riescono a rispondere al grido di folle. Ci sono strutture che hanno una lista di attesa che non finisce più, ci sono grida di aiuto delle famiglie che da sole non ce la fanno. Allora l'importante è che di questi diritti ce ne facciamo carico, ma in modalità concreta, io direi strutturale.

In questo senso sembrerebbe ovvio che una Chiesa che lotta per i diritti dei disabili non può non firmare la Convenzione, tanto è vero che gli osservatori della Santa Sede hanno dato un grosso contributo alla stesura del testo. Allora ecco la domanda: per quali motivi? Quali preoccupazioni hanno portato a non firmare questo documento?

Io credo che ci siano alcuni aspetti da tenere presenti: il contesto, il significato, le comprensioni e la comunicazione del problema. Io credo che sia mancata una comunicazione adeguata.

Il contesto: credo abbia pesato la considerazione dalle problematiche che oggi si vanno riproponendo in modo molto acuto intorno alla bioetica, non solo riguardo a questo documento ma all'interno di un dibattito più ampio. Pensiamo al mutamento culturale sulla concezione di salute, sul vivere e sul morire. Il diritto alla vita potrebbe essere interpretato in modo ambiguo, perché non si parla del diritto a nascere, ma solo di quello a vivere e quindi in qualche modo di diritto alla vita di un certo tipo, a una vita ben fatta, riuscita, perfetta. La Chiesa ha probabilmente avvertito questo sfondo culturale e non ha voluto essere implicata in un messaggio che potrebbe risultare ambiguo.

Certo, di per sé non c'è l'affermazione contraria al diritto alla vita, ma c'è l'ambiguità dell'espressione che diventa esplicita se pensiamo che a quella "salute riproduttiva" che è utilizzata in alcuni Paesi per giustificare la pratica e la possibilità dell'aborto. Questo credo sia un motivo molto concreto che ha portato a non voler ratificare il documento.

Il problema è quello di evitare di introdurre un nuovo diritto (quello all'aborto) in documento dal valore giurisprudenziale qual è una Convenzione sui diritti umani.

Un'eventualità del genere aprirebbe la strada all'introduzione dell'aborto anche in Paesi nei quali esso non è ancora permesso.

Credo che questa sia stata la motivazione principale per dire "andiamoci piano per non dare falsi messaggi", tanto è vero che nel dibattito la Santa Sede ha insistito perché si eliminasse solo questa espressione salvando tutto il resto, in particolare il diritto alla tutela della salute.

Questa espressione però non è stata tolta e rimane ambigua: in alcuni Paesi, infatti, proprio a partire dalla tutela della "salute riproduttiva" si prevede la pratica abortiva.

Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma ciò chiarisce che il problema non è stato la contrarietà all'affermazione di diritti, ma la non ammissibilità dell'espressione "salute riproduttiva".

Nell'articolo 25 si parla della necessità di garantire programmi di salute riproduttiva, espressione che nel linguaggio di alcuni stati aderenti all'Onu comprende anche la pratica dell'aborto; si parla di fornire alle persone disabili le cure di cui hanno bisogno – e meno male – a motivo del loro handicap e tra questi servizi di cui essi hanno bisogno per una precoce identificazione e se il caso – traduco malamente – lo richieda anche in vista di un precoce intervento. E quindi gli appropriati interventi per minimizzare e prevenire future disabilità.

Come si può notare esistono reali ambiguità nel linguaggio insieme ad altre affermazioni estremamente positive sul diritto alla cura.

Il significato. Sono queste ambiguità rilette all'interno del lungo e faticoso lavoro della redazione del documento, ma soprattutto una più o meno larvata apertura di una via per possibili legislazioni abortiste in Paesi che ne sono privi, che hanno portato alla decisione di non firmare. Questo almeno è stato sottolineato da mons. Migliore.

Richiamo due interviste dello scorso febbraio. Nella prima, concessa a Repubblica, mons. Migliore sosteneva che in alcuni Paesi i servizi di salute riproduttiva includono l'aborto negando così l'intrinseco diritto alla vita affermato dall'art. 10, e sottolineava l'incongruenza all'interno della convenzione stessa.

Il Card. Lozano Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, sempre intervistato da Repubblica diceva che "qui si parla di soppressioni di vite e noi non possiamo accettarlo. Salute riproduttiva è un eufemismo, andiamo alla sostanza delle parole, qui non si tratta di regolamentare le nascite, qui è in gioco la soppressione di nascite".

La non firma del documento quindi non significa la non condivisione e la non approvazione delle altre affermazioni intorno ai diritti delle persone in condizione di disabilità. Questo deve essere chiarissimo per comprendere l'atteggiamento del Vaticano.

Parlando della Convenzione vorrei dire che sono rimasto colpito positivamente da quei criteri fondamentali enunciati nei primi articoli e che sono veramente il manifesto di tutto il resto. È fondamentale averli presente anche per noi come comunità ecclesiale, come cristiani perché la carità si deve continuamente confrontare con la giustizia perché altrimenti non è carità. La carità vera, anzi, va al di là delle migliori legislazioni.

Comunicazione e comprensione: ecco l'ultima parte e chiudo. A mio avviso in questo momento è importante favorire una corretta comprensione del problema, quindi sarebbe assolutamente sbagliato esaurire l'approccio alla Convenzione da parte nostra su questo punto o su eventuali polemiche o sui limiti che hanno portato la S. Sede a non firmare. Al contrario dobbiamo fare nostro tutto quel che c'è tra i diritti, i richiami ed in qualche modo riscrivere nella nostra prassi questi passaggi nel senso più positivo di Chiesa in quanto a rispetto della dignità della persona dall'inizio alla fine.

Io credo che anche per la Chiesa, come per la società, sia un'occasione per promuovere una maggiore ed effettiva attenzione di accoglienza, integrazione, cura, accompagnamento, e valorizzazione delle persone disabili con le loro famiglie non solo come oggetti ma come soggetti.



documenti dell'Unione Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità

Dott. VITTORIO SCELZO

Coordinatore del Settore Catechesi dei disabili dell'UCN

Analizzando i documenti prodotti dall'Unione Europea emerge la grande quantità di testi che in un modo o nell'altro riguardano le persone con disabilità. Quello che mi ripropongo oggi non è dunque l'analisi dettagliata di ognuno di essi, ma l'individuazione di alcune linee guida di carattere generale per comprendere l'orientamento delle istituzioni dell'Unione nei confronti delle persone con disabilità.

È utile segnalare che non si tratta di un argomento di nicchia, visto che i disabili e i malati cronici rappresentano oggi più del 15% della popolazione dell'UE. Proprio per questo anche nell'articolo 26 della **Carta europea dei diritti fondamentali**, proclamato durante il Summit di Nizza del dicembre 2000, si riconosce ai disabili un diritto specifico: quello di "beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia".

L'Unione europea riconosce che va riservata un'attenzione particolare alle molteplici questioni concernenti i disabili. L'obiettivo principale deve essere quello di metterli in grado di esercitare le proprie funzioni e le responsabilità di cittadini, disponendo delle stesse opzioni individuali e del controllo della propria vita allo stesso modo delle altre persone. Le azioni intraprese dalle istituzioni dell'Unione si propongono di essere guidate dall'esigenza di assicurare accesso e inclusione. L'accesso all'assistenza a lungo termine e i servizi di sostegno sono priorità assolute. Tra gli altri aspetti da considerare vi sono, secondo le policy della Commissione: ridurre il pesante onere dell'invalidità, ridurre al minimo le sue conseguenze economiche e sociali, affrontare le disuguaglianze nella salute. I grandi obiettivi in questo campo sono: ridurre l'esclusione sociale, sopprimere gli ostacoli e le barriere, agevolare la mobilità e sfruttare le tecnologie dell'informazione.

Negli ultimi anni, l'evento principale riguardante la disabilità è stato senza dubbio la proclamazione del 2003 quale **Anno internazionale delle persone disabili**. La scelta di dedicare un anno alle persone disabili è stata formalizzata dalla decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

Il principale obiettivo di tale anno è stato quello di far avanzare il programma politico volto alla piena integrazione dei disabili, ed è stato definito nel 2001 nella comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili».

In tale documento si enumerano gli obiettivi e le misure previste per l'Anno Europeo

Tra gli obiettivi segnalo i seguenti:

- Sensibilizzare il pubblico per quanto riguarda i diritti dei disabili e la protezione contro la discriminazione, in conformità delle disposizioni di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
- Incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere la parità di opportunità per i disabili in Europa.
- Favorire lo scambio d'esperienze in materia di buone procedure e di strategie efficaci applicate a livello locale, nazionale ed europeo.
- Potenziare la cooperazione fra tutte le parti interessate: governi a tutti i livelli, settore privato, settore associativo, parti sociali, ricercatori, gruppi di volontariato, disabili e loro famiglie.
- Migliorare la cooperazione in materia di volontariato, disabili e loro famiglie. Migliorare la comunicazione in materia di disabilità e promuovere una presentazione positiva dei disabili.
- Sensibilizzare il pubblico sull'eterogeneità delle forme di disabilità e sulle multiple forme di discriminazione alle quali sono esposti i disabili.
- Attribuire una particolare attenzione alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili per quanto riguarda la parità in materia d'insegnamento.

Mentre le azioni volte a perseguire tali obiettivi erano:

- L'organizzazione d'incontri e di manifestazioni, ivi comprese le conferenze d'apertura e di chiusura.
- Il lancio di campagne d'informazione e di promozione.
- La cooperazione con i media.
- La realizzazione d'indagini e relazioni.
- L'organizzazione di manifestazioni volte a fornire informazioni, segnatamente esempi di buone procedure.
- La concessione di un sostegno finanziario a iniziative assunte a livello transnazionale, nazionale, regionale ovvero locale al fine di promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo.

Al di là delle singole prese di posizione delle diverse istituzioni europee, l'Anno Europeo ha voluto rappresentare un momento di dibattito sociale, culturale e politico sui temi cari alle persone disabili. Inoltre fin dall'inizio non è emersa la volontà di una sensibilizzazione nei confronti di una categoria da aiutare, ma il desiderio e la necessità che le persone disabili fossero i reali protagonisti

degli eventi in preparazione. Si potrebbe dire che alla logica dell'assistenza è stata preferita quella dell'inclusione. Lo slogan "Niente su di noi, senza di noi" rappresenta icasticamente questo passaggio di mentalità

La Dichiarazione di Madrid

In questo senso può essere interpretata la **Dichiarazione di Madrid** del marzo 2002. Tale documento è stato stilato da rappresentanti di 34 Stati europei con lo scopo di creare un background culturale comune in vista delle numerose iniziative previste in occasione dell'Anno Europeo. Esso è stato redatto in collaborazione tra l'European Disability Forum e le istituzioni comunitarie.

La dichiarazione di Madrid parte dal presupposto che la condizione dei disabili in Europa è spesso contrassegnata dalla discriminazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà. Essa propone una visione generale nella quale i disabili non sono oggetto di carità o pazienti, ma cittadini indipendenti pienamente integrati nella società.

"In occasione del Congresso Europeo sulla Disabilità, noi qui riuniti a Madrid, nel numero di 400 persone, accogliamo calorosamente la proclamazione dell'anno 2003 come Anno Europeo delle Persone Disabili, evento che vuole diffondere la conoscenza dei diritti di oltre 50 milioni di cittadini europei con disabilità. In questa Dichiarazione esponiamo il nostro pensiero, con l'obiettivo di proporre un quadro ideale d'azione da sviluppare durante l'Anno Europeo nell'ambito dell'Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale".

Mi sembra di poter dire che l'occasione dell'Anno Europeo è stata colta dalle associazioni che raccolgono le persone disabili per rivendicare il diritto, solo apparentemente scontato, a rappresentare i circa 50 milioni di portatori di handicap che vivono nella UE. Si tratta di un protagonismo nuovo, reclamato come un diritto. La Dichiarazione di Madrid sottolinea che

- La disabilità è una questione che riguarda i diritti umani.
- Le persone disabili chiedono pari opportunità, non beneficenza.
- Le barriere sociali portano alla discriminazione e all'esclusione sociale.
- Le persone disabili costituiscono un gruppo eterogeneo.

Con uno slogan: *"Non discriminazione + azione positiva = integrazione sociale"*

Tra le raccomandazioni della Commissione per la preparazione dell'Anno Europeo si legge una frase a mio avviso significativa: "l'anno europeo sarà gestito dalle persone disabili e tutti potranno partecipare. Come dicono alcuni disabili: Niente su di noi, senza di noi."

L'Anno Europeo delle Persone con Disabilità è stato caratterizzato dalla realizzazione di una miriade di iniziative che hanno interessato ambiti molto diversi. Una di esse, che forse ne ha come legate tra di loro molte altre, è stata "Get on board" "Tutti a bordo". Un bus ha girato tutti gli allora quindici paesi dell'Unione e ad ogni tappa è stato accolto da manifestazioni, convegni ed iniziative di diverso genere. Scopo di "Get on Board" era anche quello di sensibilizzare rispetto alle barriere ed alle discriminazioni che i disabili devono affrontare e di migliorare la vita di "quelli tra di noi" che hanno una disabilità.

Nell'aprile del 2003 si è svolto a Madrid il Forum delle associazioni non governative europee al quale hanno partecipato circa 130 rappresentanti da più di 30 Paesi europei. Lo scopo è stato quello di lavorare per la sensibilizzazione del Consiglio d'Europa e per porre le basi dell'iniziativa delle Nazioni Unite verso l'adozione di una Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità.

Nel settembre del 2003 la risoluzione del Parlamento Europeo sui Diritti Umani nel Mondo ha per la prima volta una sezione dedicata specificatamente ai diritti delle persone disabili. Ciò è avvenuto grazie all'adozione di un emendamento proposto dall'European Disability Forum.

L'Anno Europeo è stata anche l'occasione per un approfondimento delle tematiche legate alle persone con disabilità in ambito ecclesiale. La Chiesa italiana si è fermata a riflettere sui disabili in occasione della 51^a Assemblea Generale della Cei. Inoltre alcune diocesi hanno colto l'occasione per emanare, in coincidenza con l'anno 2003, dei documenti sulla accoglienza ai disabili. Ad esempio Mons. Egger, vescovo di Bolzano, ha scritto all'inizio della Quaresima una lettera pastorale dal titolo: "Essere segno di benedizione gli uni per gli altri".

Ma anche altri in Europa hanno rivolto la loro attenzione a questo tema; La Conferenza Episcopale Tedesca per esempio ha emanato nel marzo 2003 un documento dal titolo "Condividere senza impedimenti vita e fede" in cui si è proposta di riflettere sul valore della vita umana in ogni situazione, anche di fronte a ciò che comunemente è sentito come "dolore e sofferenza".

A conclusione dell'Anno europeo delle persone disabili la Congregazione per la Dottrina della Fede ha organizzato un Simposio Internazionale su "Dignità e diritti della persona con handicap mentale". Scrivendo ai partecipanti al Simposio, Giovanni Paolo II ebbe a dire:

“Il punto di partenza per ogni riflessione sull’handicap è radicato nelle persuasioni fondamentali dell’antropologia cristiana: la persona handicappata, anche quando risulta ferita nella mente o nelle sue capacità sensoriali e intellettive, è un soggetto pienamente umano, con i diritti sacri e inalienabili propri di ogni creatura umana. [...] La persona dell’handicappato, con tutte le limitazioni e le sofferenze da cui è segnata, ci obbliga ad interrogarci, con rispetto e saggezza, sul mistero dell’uomo. Quanto più ci si muove, infatti, nelle zone oscure e ignote della realtà umana, tanto più si comprende che proprio nelle situazioni più difficili e inquietanti emerge la dignità e la grandezza dell’essere umano.”

Dopo l’Anno Europeo

Dopo la fine del 2003 l’attenzione è stata rivolta ad individuare dei meccanismi in grado di tradurre in pratica i propositi enunciati nell’Anno Europeo. Uno di questi è stata l’istituzione del piano d’azione europeo (2004-2010) sulle “Pari opportunità per le persone con disabilità”

Sulla base dell’impulso dato dall’«Anno europeo delle persone con disabilità» nel 2003, la Commissione – recita il testo del decreto che lo istituisce – intende avvalersi dei risultati raggiunti istituendo un piano d’azione pluriennale. L’obiettivo del piano d’azione consiste nell’integrare, entro il 2010, le questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie e nel realizzare azioni concrete in settori chiave, al fine di migliorare l’integrazione economica e sociale delle persone con disabilità.

Il piano d’azione proposto riguarda il periodo 2004-2010 e mira a definire un approccio sostenibile ed operativo alle questioni della disabilità nell’Europa allargata. Tale piano si articola su tre obiettivi:

- completare l’attuazione della direttiva sulla parità di trattamento in tema di occupazione e di condizioni di lavoro;
- rafforzare l’integrazione delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie;
- migliorare l’accessibilità per tutti.

Conclusioni

Per concludere mi sembra di poter dire che emergono dall’analisi dei documenti e delle iniziative delle differenti istituzioni comunitarie rispetto alle persone con disabilità alcune tendenze. Alcune di esse coincidono con quelle che hanno condotto alla redazione della Convenzione delle Nazioni Unite.

Innanzitutto si riconosce che la **disabilità è una questione che riguarda i diritti umani**. Questa presa di coscienza è presente

in numerosi testi ed è sottolineata anche da Giovanni Paolo II che in occasione del Simposio sopra citato scrisse che “Il mondo dei diritti non può essere appannaggio solo dei sani”.

Si introduce poi una nuova “cittadinanza dei disabili”. Essi, come recita la Dichiarazione di Madrid chiedono pari opportunità, non beneficenza. Diritti e doveri e non assistenza caritatevole. È forse la novità più significativa: quella di una generazione che è stata in grado di appropriarsi del diritto ad autorappresentarsi a livello sociale e politico. Essi hanno inoltre avvocato a sé il diritto di difendere i diritti dei tanti disabili, penso ai mentali, che non hanno possibilità di rappresentare adeguatamente se stessi.

A

ppendice

- Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità



Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

(traduzione non ufficiale a cura del CND – Consiglio Nazionale sulla Disabilità e della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, riveduta da Maria Rita Saulle, ordinario di Diritto Internazionale all’Università La Sapienza di Roma)

Preambolo *Gli Stati Parte di questa Convenzione,*

(a) *Richiamando* i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,

(c) *Riaffermando* l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,

(d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie,

(e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con mi-

norazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,

(g) *Enfatizzando* l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile,

(h) *Riconoscendo* altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana,

(i) *Riconoscendo* inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

(k) *Consapevoli del fatto* che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m) *Riconoscendo* i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

(p) *Consapevoli* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione,

(q) *Riconoscendo* che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate,

(r) *Riconoscendo* che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

(s) *Enfatizzando* la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(t) *Sottolineando* il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) *Tenendo in mente* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

(v) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, al-

l'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) *Comprendendo* che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,

(x) *Convinti* che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) *Convinti* che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti

multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione;

“Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“Progettazione universale” indica la progettazione (*e realizzazione*) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;

(b) La non-discriminazione;

(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;

(d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

(e) La parità di opportunità;

(f) L'accessibilità;

(g) La parità tra uomini e donne;

(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;

(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;

(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Eguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7

Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:

(a) Sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e ac-

crescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi;

(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;

(b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;

(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;

(g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;

(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le mi-

sure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12

Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

3. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli

altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.

2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all'età.

5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;

(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:

(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;

(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;

(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia.

Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono;

(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all'istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:

(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;

(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;

(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26

Adattamento e riabilitazione

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in

particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;

(b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l'adattamento e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;

(d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;

(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

- (ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;

(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e

ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi di-

spiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:

(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d'ora in poi chiamato "il Comitato"), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui "quorum" è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri sa-

ranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possenga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza

tecnica, accompagnati all'occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

La relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.

(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l'applicazione della presente Convenzione.

2. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43

Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie. Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d'integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

Articolo 44

Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per "Organizzazione regionale d'integrazione" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al

Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuta in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Articolo 46

Riserve

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottmetterlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro

di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- (c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
- (d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
- (f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.

Articolo 3

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comu-

nicazione a lui presentata all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6

1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare l'informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l'informazione in questione.

2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.

Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.

4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d'integrazione della Convenzione nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. "Organizzazione regionale d'integrazione" designa un'organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l'ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti a “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d’integrazione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo.

Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Riguardo all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.

2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d’integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte.

Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l’accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati rag-

giunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.

Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.